

Torino, 05.01.2024

Ai signori Clienti
Loro sedi

Oggetto: legge 30 dicembre 2023, nr. 213 “ Legge di Bilancio 2024”

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario numero 40/L alla Gazzetta Ufficiale nr. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge nr. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2024” .

Le disposizioni contenute nella legge di cui sopra sono in vigore da **lunedì 1° gennaio 2024**.

CUNEO FISCALE (art. 1 comma 15)

Il taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti, esclusi i rapporti di lavoro domestico, senza effetti sul rateo di tredicesima, è disposto in via eccezionale per tutto il 2024. L'esonero sarà di **6 punti percentuali** dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro; di **7 punti percentuali**, a condizione che la stessa retribuzione, sempre parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro. La novità rispetto alle versioni precedenti dell'esonero riguarda la mancata applicabilità dell'esonero sul rateo di 13° mensilità, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre. Nella formulazione prevista dalla norma, infatti, è indicato chiaramente che le l'esonero è riconosciuto senza effetti sul rateo di 13° mensilità.

FRINGE BENEFIT (art. 1 comma 16)

Limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, non concorrono a formare il reddito, **fringe**

benefit, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche di acqua, luce e gas
- **delle spese per l'affitto della prima casa**
- **per gli interessi sul mutuo relativo sempre alla prima casa.**

Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per vedersi applicato il limite di esenzione più alto di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Ricordiamo infine che queste erogazioni sono una liberalità dell'azienda e che in nessun modo queste vengono compensate con un'equivalente riduzione contributiva o fiscale per l'impresa stessa.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISMO (art. 1 commi 21-24)

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI (art.1 comma 18)

Per i periodi di paga dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, viene riconosciuto un esonero contributivo **in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, pari al 100% della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Lo sgravio è riconosciuto in via sperimentale dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024** anche alle **lavoratrici madri di due figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo

indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

CONGEDO PARENTALE (art. 1 comma 179)

Potenziato per il 2024 anche l'istituto del congedo parentale.

Con l' art. 34, comma 1, D.lgs. 151/2002, per i periodi di congedo parentale (maternità facoltativa), fino al dodicesimo anno di vita del figlio, spetta a ciascun genitore lavoratore per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione.

Tale retribuzione, con la legge di Bilancio 2024, viene elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, **alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese**, elevata all'80% per il solo anno 2024.

Quindi nel 2024 i genitori:

- potranno fruire di due mesi di congedo parentale retribuiti all'80%.
- mentre dal 2025
- potranno fruire di 1 mese retribuito all'80% e di un altro mese retribuito al 60%.

COMPENSAZIONI IN F24 (art. 1 comma 97)

La legge di bilancio introduce una serie di restrizioni all'uso delle **compensazioni tramite modello F24**, tra cui l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL. Pertanto, in questi casi, non sarà possibile utilizzare il canale di remote banking ordinariamente utilizzato.

Di nuova introduzione è anche il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti tributari e contributivi in presenza d'iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della Riscossione per importi superiori a 100.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Le disposizioni cui sopra avranno effetto a partire **dal 1° luglio 2024**.

BONUS PER SUPPORTO BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE (art. 1 comma 177)

Confermata la disciplina per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nidi pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei **bambini al di sotto dei tre anni**, affetti da gravi patologie croniche.

Per quanto sopra è attribuito un buono pari a:

- euro 3.000 per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro
- euro 2.500 per famiglie con ISEE compreso fra 25.001 euro e 40.000 euro
- euro 3.600 per i nati dal 1° gennaio 2024 per famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro ed in presenza nel nucleo familiare di almeno un ulteriore figlio di età inferiore ai 10 anni.

Il buono è corrisposto direttamente dall'INPS al genitore richiedente.

CONTROLLI SU RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO (art. 1 commi 60 – 62)

La legge di bilancio 2024 dispone, per contrastare l'evasione nel settore del **lavoro domestico**, che l'Agenzia delle Entrate e l'INPS realizzino la piena comunicabilità delle proprie banche dati per un più efficiente e puntuale controllo dei dati in loro possesso.

Cordiali saluti.

Studio Carlassara